SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 febbraio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2019.

Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione dell'imposta lorda - anno 2019.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 2019, n. 209, concernente «Nomina di Ministri», con il quale il prof. Lorenzo Fioramonti è stato nominato Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 15, come sostituita dall'art. 1, comma 954, lettera *b)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali»;

Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera *b)*, si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrale e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto di concerto MIUR MEF 9 dicembre 2014, n. 893, recante «Determinazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49», differenziando per aree disciplinari omogenee;

Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali ... valutano la condizione economica degli iscritti ... e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»;

Ritenuto, altresì, di avvalersi dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;

Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, in attuazione del citato art. 15, comma, 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

Ritenuto, di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto di concerto MIUR MEF n. 893/2014 e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;

Ravvisata, altresì, la necessità di rendere comparabili e uniformi le detrazioni spettanti agli studenti delle università non statali rispetto alle detrazioni spettanti agli studenti delle università statali aventi sede nella medesima zona geografica;

Decreta:

Art. 1.

1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede, l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante Tabella:

TIPOLOGIA CORSI POST-LAUREA

Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 vengono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.

6. Il presente decreto e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

7. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2019

Il Ministro: FIORAMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 68

ALLEGATO

Tabella 1 - Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare.

CORSI DI LAUREA

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico – Tecnologica	L-13	Scienze biologiche
	L-17	Scienze dell'architettura
	L-2	Biotecnologie
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
	L-34	Scienze geologiche
	L-35	Scienze matematiche
	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
	L-4	Disegno industriale
	L-41	Statistica
	L-43	Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
	L- GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
	L-7	Ingegneria civile e ambientale
	L-8	Ingegneria dell'informazione
	L-9	Ingegneria industriale
Umanistico – Sociale	L-1	Beni culturali
	L-10	Lettere
	L-11	Lingue e culture moderne
	L-12	Mediazione linguistica
	L-14	Scienze dei servizi giuridici
	L-15	Scienze del turismo
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
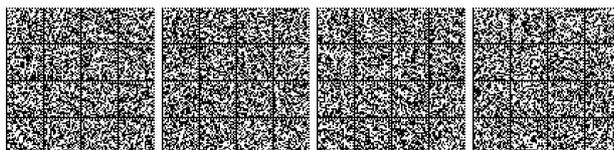
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	L-20	Scienze della comunicazione
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
	L-33	Scienze economiche
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
	L-39	Servizio sociale
	L-40	Sociologia
	L-42	Storia
	L-5	Filosofia
	L-6	Geografia
	L-DS	Scienze della difesa e della sicurezza

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico – Tecnologica	LM-3	Architettura del paesaggio
	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
	LM-6	Biologia
	LM-7	Biotecnologie agrarie
	LM-8	Biotecnologie industriali
	LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
	LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
	LM-11	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-12	Design
	LM-17	Fisica
	LM-18	Informatica
	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
	LM-21	Ingegneria biomedica
	LM-22	Ingegneria chimica
	LM-23	Ingegneria civile
	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
	LM-25	Ingegneria dell'automazione
	LM-26	Ingegneria della sicurezza
	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
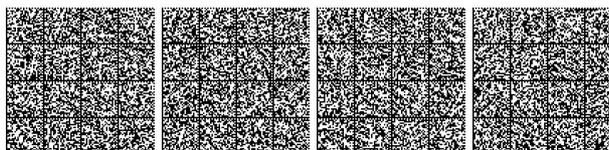
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	LM-28	Ingegneria elettrica
	LM-29	Ingegneria elettronica
	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
	LM-31	Ingegneria gestionale
	LM-32	Ingegneria informatica
	LM-33	Ingegneria meccanica
	LM-34	Ingegneria navale
	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-40	Matematica
	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
	LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali
	LM-54	Scienze chimiche
	LM-58	Scienze dell'universo
	LM-60	Scienze della natura
	LM-61	Scienze della nutrizione umana
	LM-66	Sicurezza informatica
	LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
	LM-68	Scienze e tecniche dello sport
	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
	LM-79	Scienze geofisiche
	LM-82	Scienze statistiche
	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Umanistico-Sociale	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
	LM-2	Archeologia
	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
	LM-14	Filologia moderna
	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
	LM-16	Finanza
	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
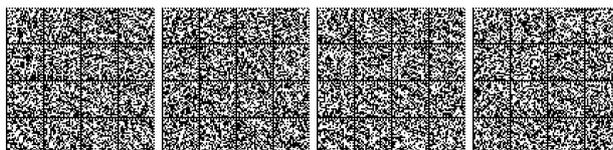
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche
	LM-85	Scienze pedagogiche
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-90	Studi europei
	LM-92	Teorie della comunicazione
	LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
	LM- SC. GIUR	Scienze giuridiche
	LM-DS	Scienze della difesa e della sicurezza

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medica	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
	LM-41	Medicina e chirurgia
	LM-42	Medicina veterinaria
Scientifico Tecnologica	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
	LM-13	Farmacia e farmacia industriale
Umanistico – Sociale	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
	LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

ZONA GEOGRAFICA	REGIONE
CENTRO	ABRUZZO
SUD E ISOLE	BASILICATA
SUD E ISOLE	CALABRIA
SUD E ISOLE	CAMPANIA
NORD	EMILIA ROMAGNA
NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO	LAZIO
NORD	LIGURIA
NORD	LOMBARDIA
CENTRO	MARCHE
SUD E ISOLE	MOLISE
NORD	PIEMONTE
SUD E ISOLE	PUGLIA
SUD E ISOLE	SARDEGNA
SUD E ISOLE	SICILIA
CENTRO	TOSCANA
NORD	TRENTINO ALTO ADIGE
CENTRO	UMBRIA
NORD	VALLE D'AOSTA
NORD	VENETO

20A00838
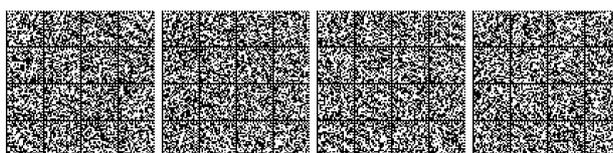
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2019.

Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017)» ed in particolare l'art. 1, comma 250, in materia di diritto al conseguimento della pensione di inabilità per il lavoratore affetto da malattie connesse all'esposizione all'amianto;

Visto il decreto del 31 maggio 2017 con cui sono stati disciplinati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-*bis*, inserito dall'art. 41-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che riconosce la pensione di inabilità ai lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-*ter*, inserito dall'art. 41-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-*bis*;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» ed in particolare l'art. 1, comma 117 in materia di benefici previdenziali in favore degli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», art. 1, comma 276, che istituisce un fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2020, dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 275, come modificato dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori di cui al richiamato art. 1, comma 275, che abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» ed in particolare l'art. 13 in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato;

Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», ed in particolare l'art. 1, comma 240, nella parte in cui riconosce ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la liquidazione del trattamento di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 250-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, della pensione di inabilità ai lavoratori indicati nel seguente art. 2.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-*bis*, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ivi compresi coloro che:

a) In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell'INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possono far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 3.

Requisiti

1. La pensione di inabilità di cui all'art. 1 spetta a coloro i quali sono in possesso:

a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;

b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, come previsto dall'art. 2, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Art. 4.

Domanda di accesso al beneficio

1. Per l'anno 2019, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate all'INPS entro il 31 dicembre 2019.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

3. Le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, da presentare all'INPS sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Al fine di verificare il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 3, l'INPS procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.

5. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio

L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4, comunica all'interessato:

a) l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa;

c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.

Art. 6.

Incompatibilità e incumulabilità

La pensione di inabilità di cui al presente decreto:

a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;

b) è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per quanta non espressamente previsto dall'art. 1, commi 250 e 250-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. L'INPS, d'intesa con l'INAIL, provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alla pensione di inabilità di cui al presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto.

3. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 144

20A00837
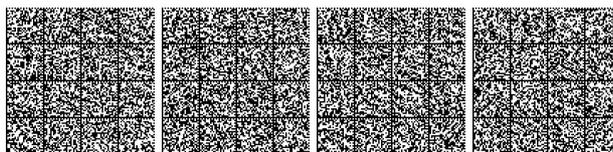
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 novembre 2019.

Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 2019, reg.834, con cui sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ed in particolare l'art. 6 ai sensi del quale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa fino al completamento delle procedure di interpello delle strutture oggetto di riorganizzazione, ciascun dirigente continua a svolgere i compiti e le materie allo stesso assegnate in base agli incarichi precedentemente assegnati;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1º luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché l'art. 44, comma 1, istitutivo del Fondo per le emergenze nazionali (*ex* art. 5-*quinquies*, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con cui viene istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), con lo scopo di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul fondo stesso;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002, successivamente emendato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istitutivi del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSEU), il cui obiettivo è quello di integrare gli sforzi degli stati membri per coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario attuando degli interventi di natura emergenziale;

Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, sempre più repentini ed intensi, dovuti ai cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicità l'intero territorio italiano;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere alla definizione degli aiuti da concedere in ambito agricolo nelle zone colpite da eventi calamitosi;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore:

valanghe;

frane;

inondazioni;

trombe d'aria;

uragani;

incendi di origine naturale;

sisma ed eruzioni vulcaniche.
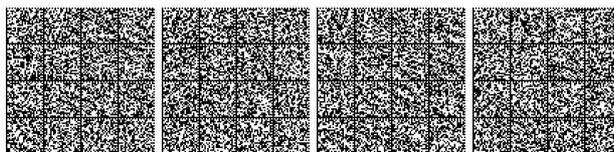
2. La relazione annuale di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 contiene informazioni sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le calamità naturali di cui al precedente comma.

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data della calamità;

b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti dalla pubblica amministrazione;

c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) il riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità competenti nonché;

b) la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

Art. 2.

Interventi

1. Gli interventi finanziabili, per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:

a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;

b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;

c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;

d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;

e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;

f) acquisto o noleggio, per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.

2. Gli interventi finanziabili per i danni causati all'attività agrituristica e alle attività connesse all'agricoltura sono i seguenti:

a) il ripristino di immobili destinati ad attività agrituristica o ad attività connesse all'agricoltura danneggiati e la ricostruzione di immobili distrutti o la demolizione degli immobili danneggiati destinati all'attività agrituristica o ad attività connesse all'agricoltura, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività in essi stabilita;

b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti destinati all'attività agrituristica o alle attività connesse all'agricoltura;

c) il ristoro dei danni subiti per scorte e prodotti di stoccaggio, destinati all'attività agrituristica o alle attività connesse all'agricoltura;

d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività agrituristica per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento;

e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva riconducibile all'attività agrituristica o alle attività connesse all'agricoltura purché in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;

f) acquisto o noleggio, per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.

Art. 3.

Costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)* i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del regolamento (UE) n. 702/2014.

3. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, la perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente conformemente all'art. 30, comma 7, del regolamento (UE) n. 702/2014, ai sensi del quale è possibile utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua. L'importo degli aiuti è ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento conformemente all'art. 14, comma 6, lettera *g)* del regolamento (UE) n. 702/2014 e l'intensità massima dell'aiuto è fino al 100%. Non possono essere concessi aiuti per i costi previsti all'art. 14, comma 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 ad eccezione dell'acquisto di animali.

5. I costi per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, possono sommarsi agli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* a condizione che gli impianti temporanei delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie.

6. Gli aiuti per gli interventi indicati all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento in conformità all'art. 30, comma 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.

7. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili conformemente all'art. 30, comma 8, del regolamento (UE) n. 702/2014.

8. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'Autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione, conformemente all'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi all'immobile colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Gli interventi indicati all'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* si attuano in conformità all'art. 50, comma 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.

9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del presente decreto tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformità all'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014. Sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 6, del regolamento (UE) n. 702/2014 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non sia stato effettuato tale rimborso.

3. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 2, le imprese colpite da eventi calamitosi che svolgono attività agrituristica ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e conformemente alla legislazione regionale di riferimento, nonché le imprese esercenti le attività connesse all'agricoltura compresa l'agricoltura sociale, ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141, e conformemente alla normativa regionale di riferimento.

Art. 5.

Finanziamento dell'aiuto

1. Il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite dalle calamità naturali avviene a valere sulle seguenti risorse:

a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN) - interventi compensativi, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

b) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 (*ex* art. 5-*quinquies*, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

c) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea istituto con il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002 successivamente emendato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

d) contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 422, e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni;

e) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle province autonome.

2. In relazione alle lettere *b)* e *d)* del comma 1, i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie sono determinati con delibera del Consiglio dei ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
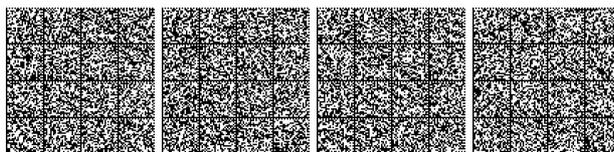
Art. 6.

Cumulabilità dei contributi

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «*de minimis*», e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:

a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;

b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pertinenti indicati all'art. 3 del presente decreto.

2. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* del presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)* del presente decreto.

Art. 7.

Esenzione ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Il regime di aiuti entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea.

Art. 8.

Pubblicazione e trasparenza

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento n. 702/2014 e dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 novembre 2019

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 40

20A00839

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mosaico Lavoro società cooperativa», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Mosaico Lavoro società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con cui l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2019, allegata al verbale di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 859.093,91, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.420.868,69 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.425.986,47;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, da numerosi decreti ingiuntivi e da un ricorso per declaratoria di fallimento da parte del creditore Draco Italiana S.p.a.;

Considerato che in data 16 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario

liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Gianni Berton;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mosaico lavoro società cooperativa», con sede in Ravenna (RA) (C.F. 00345740393) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianni Berton, (codice fiscale BRT GNN 71E27 H199X) nato a Ravenna (RA) il 27 maggio 1971 ed ivi domiciliato in via IX Febbraio, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00799

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa de «La Certezza società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che «La Certezza società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2018, acquisita in sede di verifica ispettiva, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 300.413,31, si riscontra una massa debitoria di euro 2.518.951,97 e un patrimonio netto negativo pari a euro - 2.218.538,66;

Considerato che in data 10 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni inviate dal legale rappresentante della società in questione in data 23 settembre 2019;

Vista la nota del 22 novembre 2019 con la quale l'amministrazione ha richiesto di inviare una situazione patrimoniale aggiornata al fine di verificare l'eventuale superamento della condizione di insolvenza, alla quale non è stato dato seguito;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Jacopo Marzetti;

Decreta:

Art. 1.

«La Certezza società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 06149500586) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982 (C.F. MRZ JCP 82E14 H501R), e ivi domiciliato in via Brofferio, n. 6.
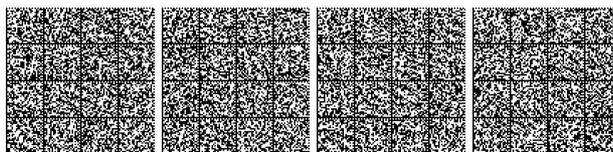
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00800

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mr. Job - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'AGCI ha chiesto che la «Mr. Job - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della sopra citata società;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2019, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 21.943.940,43, si riscontrano debiti esigibili entro l'anno di euro 22.489.472,12;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, nonché da numerosi decreti ingiuntivi;

Considerato che in data 17 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Salvatore Antonio Nappi;

Decreta:

Art. 1.

La «Mr. Job - società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 02678670361) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Antonio Nappi, nato a Liveri (NA) il 6 luglio 1961 (C.F. NPP SVT 61L06 E620M), e ivi domiciliato in via Macerata , n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00801
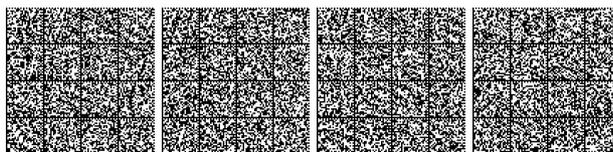
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 gennaio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ilumetri» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 99/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina n. 142830/2018 del 24 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2019, relativa alla classificazione del medicinale «Ilumetri» (tildrakizumab) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 23 marzo 2019 con la quale la società Almirall S.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 047196011/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'8-10 maggio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18-20 novembre 2019;

Vista la deliberazione n. 30 in data 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ILUMETRI (tildrakizumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «"Ilumetri" è indicato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti candidati a una terapia sistemica».

Confezione A.I.C. n. 047196011/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.455,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.702,72.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali;

Scheda di prescrizione ospedaliera cartacea per i farmaci biologici per il trattamento della psoriasi a placche.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ilumetri» (tildrakizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – dermatologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00776

DETERMINA 27 gennaio 2020.

Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale relativamente ai medicinali per uso umano «Inuver», «Foster» e «Formodual». (Determina n. 114/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
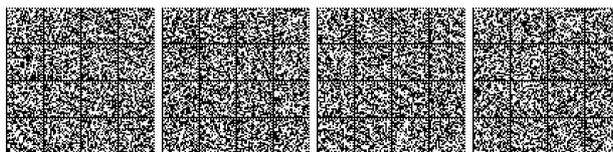
nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2001, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale […]»;

Vista la determina AIFA n. 1267/2015 del 6 ottobre 2015, concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili» e, in particolare, l'allegato C contenente l'elenco delle specialità medicinali per le quali i titolari di A.I.C. corrispondono un rimborso alle regioni, nelle modalità già consentite del *pay-back*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 dell'8 ottobre 2015;

Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015, recante «Procedura di *pay-back* (art. 9-*ter*, commi 10, lettera *b)* e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) - Anni 2015-2016-2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, tra l'AIFA e la Chiesi Farmaceutici S.p.a. con cui è stato concordato che il risparmio di spesa per il Servizio sanitario nazionale previsto sarebbe stato conseguito attraverso la corresponsione da parte dell'azienda di un rimborso alle regioni, effettuato secondo le modalità del *pay-back*, sino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, secondo gli importi ivi previsti;

Tenuto conto che, a seguito dell'accordo negoziale in questione, l'AIFA ha ritenuto necessario definire le condizioni negoziali applicabili ai medicinali oggetto del suddetto a partire dal 1° gennaio 2018;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Chiesi Farmaceutici S.p.a., volto alla verifica della volontà aziendale di confermare le condizioni negoziali previste nell'accordo negoziale sottoscritto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, o di procedere, in via alternativa, per una rinegoziazione dello stesso ai sensi della deliberazione CIPE n. 3/2001;

Vista la disponibilità manifestata dalla Chiesi Farmaceutici S.p.a. a ridefinire con l'AIFA tale accordo e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso in merito alla proposta in data 21-23 ottobre 2019;

Visto l'esito della procedura negoziale raggiunto dall'AIFA e dalla società Chiesi Farmaceutici S.p.a., in contraddittorio tra loro, in ordine ad una rinegoziazione delle condizioni negoziali con riferimento ai medicinali «Inuver» (beclometasone diproprionato/formoterolo fumarato - A.I.C. n. 037798016 e A.I.C. n. 037798030), «Foster» (beclometasone diproprionato/formoterolo fumarato - A.I.C. n. 037789017, A.I.C. n. 037789031, A.I.C. n. 037789070 e A.I.C. n. 037789106) e «Formodual» (beclometasone diproprionato/formoterolo fumarato - A.I.C. n. 037778014, A.I.C. n. 037778038, A.I.C. n. 037778077 e A.I.C. n. 037778103);

Vista la deliberazione n. 31 del 18 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
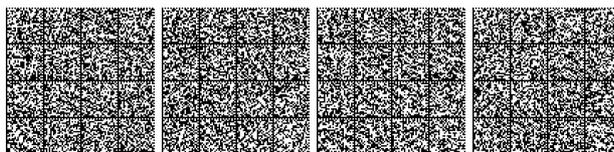
Determina:

Art. 1.

Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale ex *art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012*

Relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale INUVER (beclometasone diproprionato/formoterolo fumarato):

confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 120 erogazioni - A.I.C. n. 037798016 (in base 10); classe di rimborsabilità: A;

confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi - A.I.C. n. 037798030 (in base 10); classe di rimborsabilità: A.

Relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale FOSTER (beclometasone diproprionato/formoterolo fumarato):

confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» un contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037789017 (in base 10); classe di rimborsabilità: A;

confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi - A.I.C. n. 037789031 (in base 10); classe di rimborsabilità: A;

confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037789070 (in base 10); classe di rimborsabilità: A;

confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037789106 (in base 10); classe di rimborsabilità: A.

Relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale FORMODUAL (beclometasone diproprionato/formoterolo fumarato):

confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» un contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037778014 (in base 10); classe di rimborsabilità: A;

confezione: «100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi - A.I.C. n. 037778038 (in base 10); classe di rimborsabilità: A;

confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037778077 (in base 10); classe di rimborsabilità: A;

confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037778103 (in base 10); classe di rimborsabilità: A.

La modalità di riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, riferibile esclusivamente per gli anni 2018 e 2019 al taglio prezzi previsto negli accordi negoziali sottoscritti in data 28 dicembre 2015, 1° giugno 2016 e 10 febbraio 2017, viene concordata nel rimborso alle regioni da parte della Chiesi Farmaceutici S.p.a. di un importo a titolo di *pay-back*, come indicato nell'Allegato 1 alla presente determina, che costituisce parte integrante del provvedimento, pari a 4.581.387,00 euro. Applicando il criterio fissato nell'accordo, tale importo sarà integrato con gli importi consolidati da settembre 2019 alla data del definitivo taglio dei prezzi, a seguito di un procedimento *ad hoc* per le specialità medicinali in oggetto.

Il risparmio per il SSN per il 2020 sarà garantito dal taglio di prezzi che sarà effettuato dalla società in data 1° gennaio 2020.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche* entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83% I semestre 2019 - alle Regioni», specificando comunque nella causale: «Somme dovute per il pagamento tramite *pay-back* per la specialità medicinale INUVER, FOSTER E FORMODUAL - determina AIFA n. 114/2020».

Sono confermate tutte le altre condizioni contenute nell'accordo negoziale in antecedenza stipulato tra l'AIFA e la Chiesi Farmaceutici S.p.a., tuttora vigenti.

Validità del contratto: ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il contratto si rinnova per ulteriori ventiquattro mesi alle medesime condizioni.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura e altre condizioni negoziali

Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre condizioni negoziali di cui alle determine autorizzative e classificatorie delle confezioni sopra citate.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

ALLEGATO *1*
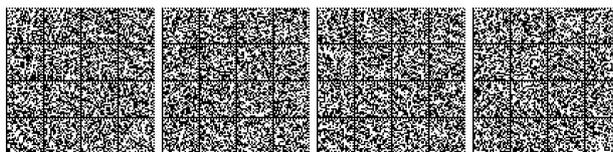
Ripartizione regionale del
PAYBACK 2018-2019

Società: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Specialità medicinali: Formodual, Foster e Inuver

	Ammontare sforamento 2018-2019
ABRUZZO	€ 76.819,42
BASILICATA	€ 46.501,28
CALABRIA	€ 130.149,68
CAMPANIA	€ 461.096,46
EMILIA ROMAGNA	€ 317.207,65
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 79.613,62
LAZIO	€ 497.409,01
LIGURIA	€ 139.538,96
LOMBARDIA	€ 798.235,24
MARCHE	€ 107.912,07
MOLISE	€ 16.746,32
PA BOLZANO	€ 37.683,41
PA TRENTO	€ 36.836,76
PIEMONTE	€ 342.321,35
PUGLIA	€ 279.832,29
SARDEGNA	€ 159.507,40
SICILIA	€ 300.670,72
TOSCANA	€ 328.180,87
UMBRIA	€ 82.961,58
VALLE D'AOSTA	€ 11.342,01
VENETO	€ 330.820,88
ITALIA	**€ 4.581.387,00**

20A00778
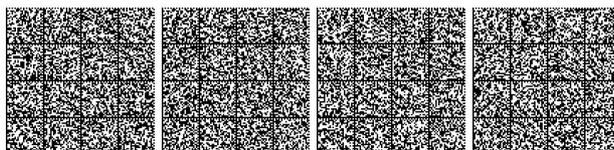
DETERMINA 27 gennaio 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Halimatoz». (Determina n. 115/2020).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Halimatoz» (adalimumab) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 26 luglio 2018 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU1/18/1288/001 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza;

EU1/18/1288/002 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 2 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza;

EU1/18/1288/003 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 6 (3x2) siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza;

EU1/18/1288/004 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 1 penna preriempita;

EU1/18/1288/005 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 2 penne preriempite;

EU/1/18/1288/006 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 6 (3x2) penne preriempite (confezione multipla).

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH, Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Austria.

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la domanda presentata in data 17 luglio 2018 con la quale la ditta Sandoz GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Halimatoz» (adalimumab);
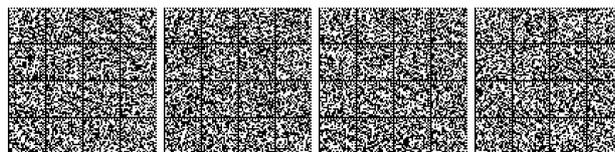
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29-31 ottobre 2018;

Viste le lettere dell'Ufficio procedure centralizzate dell'8 novembre 2018 (protocollo ISF/122452/P) e la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio dell'11 aprile 2019 (protocollo MGR 41880/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Halimatoz» (adalimumab);

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale HALIMATOZ (adalimumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 6 (3x2) penne preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 046888069/E (in base 10);

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 6 (3x2) siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 046888032/E (in base 10);

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 1 penna - A.I.C. n. 046888044/E (in base 10);

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 2 penne - A.I.C. n. 046888057/E (in base 10);

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 046888018/E (in base 10);

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 2 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 046888020/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

artrite reumatoide

«Halimatoz», in combinazione con metotressato, è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la risposta ai farmaci anti reumatici modificanti la malattia (*Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs* - DMARD), compreso il metotressato, risulta inadeguata;

il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato.

«Halimatoz» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato.

Adalimumab, in combinazione con metotressato, inibisce la progressione del danno strutturale, valutata radiograficamente, e migliora la funzionalità fisica, in questa popolazione di pazienti;

artrite idiopatica giovanile

artrite idiopatica giovanile poliarticolare

«Halimatoz» in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva, nei pazienti dai due anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci anti reumatici modificanti la malattia (DMARD). «Halimatoz»può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato (per l'efficacia in monoterapia vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non è stato studiato in pazienti di età inferiore a due anni;

artrite associata ad entesite

«Halimatoz» è indicato per il trattamento delle forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1);

spondiloartrite assiale

spondilite anchilosante (SA)

«Halimatoz» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondilite anchilosante attiva grave in cui la risposta alla terapia convenzionale non è risultata adeguata;

spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA

«Halimatoz» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza radiografica di SA ma con segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati livelli di Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta inadeguata a, o sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei;

artrite psoriasica

«Halimatoz» è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in soggetti adulti quando la risposta a precedenti trattamenti con farmaci anti reumatici modificanti la malattia (*Disease Modifying Anti rheumatic Drugs* - DMARD) è stata inadeguata.

È stato dimostrato che adalimumab riduce la percentuale di progressione del danno articolare periferico associato rilevato attraverso radiografie in pazienti affetti da sottogruppi poliarticolari simmetrici della malattia (vedere paragrafo 5.1) e migliora la funzionalità fisica;

psoriasi

«Halimatoz» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica;

psoriasi a placche pediatrica

«Halimatoz» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di età che abbiano avuto una risposta inadeguata, o siano candidati inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie;
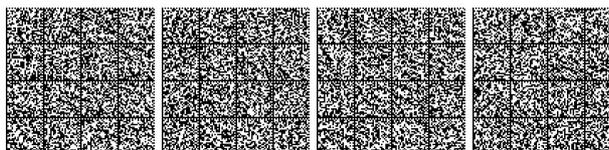
idrosadenite suppurativa (HS)

«Halimatoz» è indicato per il trattamento dell'idrosadenite suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti dai dodici anni di età con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS (vedere paragrafi 5.1 e 5.2);

uveite

«Halimatoz» è indicato per il trattamento dell'uveite non infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato;

uveite pediatrica

«Halimatoz» è indicato per il trattamento dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale non è appropriata.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Halimatoz» (adalimumab) è classificata come segue:

confezioni:

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 6 (3x2) penne preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 046888069/E (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 6 (3x2) siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 046888032/E (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 1 penna - A.I.C. n. 046888044/E (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 2 penne - A.I.C. n. 046888057/E (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 046888018/E (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 2 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 046888020/E (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Halimatoz» (adalimumab) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Halimatoz» (adalimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti reumatologo, dermatologo, internista, pediatra e oftalmologo (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00779

DETERMINA 27 gennaio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 117/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 128/2019 del 25 giugno 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2019 con la quale la società Doc Generici Srl ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» (rosuvastatina e ezetimibe) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 2019 con la quale la società Doc Generici Srl ha chiesto la riclassificazione dalla classe C (nn) alla classe A del medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» (rosuvastatina e ezetimibe) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 045827021, 045827045 e 045827060;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18-20 novembre 2019;

Vista la deliberazione n. 31 del 18 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROSUVASTATINA E EZETIMIBE DOC (rosuvastatina e ezetimibe) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045827021 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,50;

nota AIFA: 13;

confezione: «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045827045 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,63;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,60;

nota AIFA: 13;

confezione: «20 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045827060 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,63;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,60;

nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» (rosuvastatina e ezetimibe) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» (rosuvastatina e ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00780
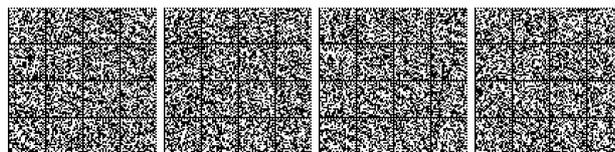
DETERMINA 27 gennaio 2020.

Classificazione del medicinale per uso umano «Lisinopril Aurobindo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 118/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la determina AIFA n. 2075/2011 del 14 febbraio 2011, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - dell'8 marzo 2011, n. 55, Supplemento ordinario n. 67, con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisinopril Aurobindo» (lisinopril) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. n. 040262103 e A.I.C. n. 040262228;

Vista la domanda presentata in data 5 dicembre 2018 con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 040262103 e A.I.C. n. 040262228 del medicinale «Lisinopril Aurobindo» (lisinopril);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 settembre 2019;

Vista la deliberazione n. 31 del 18 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LISINOPRIL AUROBINDO (lisinopril) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 040262103 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,99;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,73;

confezione: «20 mg compresse» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 040262228 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,84.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lisinopril Aurobindo» (lisinopril) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lisinopril Aurobindo» (lisinopril) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00781
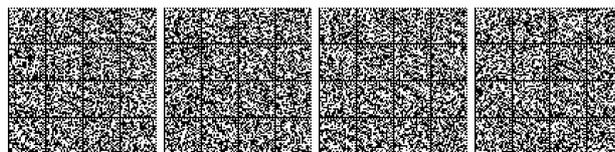
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 1011 del 10 dicembre 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kabiven».

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 1011 del 10 dicembre 2019, relativo al medicinale Kabiven, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2020,

ove si legge:

tipo IA, B.II.e.1b)3, soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l'eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica: eliminazione del materiale di confezionamento Excel, relativamente al medicinale KABIVEN, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 034382034 - 1 scatola da 2 sacche 2053 ml;

A.I.C. n. 034382046 - 1 scatola da 2 sacche 2566 ml;

leggasi:

tipo IA, B.II.e.1b)3, soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l'eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica: eliminazione del materiale di confezionamento Excel, relativamente al medicinale KABIVEN, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 034382010 - 1 scatola da 2 sacche da 1026 ml;

A.I.C. n. 034382022 - 1 scatola da 2 sacche da 1540 ml;

A.I.C. n. 034382034 - 1 scatola da 2 sacche 2053 ml;

A.I.C. n. 034382046 - 1 scatola da 2 sacche 2566 ml.

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00777

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Artrè Bottega orafa s.n.c. di R. Cusma e F. Fabian, con sede a Trieste (TS) in via del Teatro 1/b, già assegnataria del marchio di identificazione 60 TS, ha cessato in data 31 dicembre 2019 ogni attività ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia.

La suddetta ditta ha restituito alla medesima Camera di commercio solo 3 dei 4 punzoni avuti in dotazione; per il quarto (punzone incavo 9 mm di 2ª grandezza) è stata presentata dichiarazione di smarrimento.

20A00796

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Gioielleria Skerlavai di Tania ed Alessandra Skerlavai s.n.c., con sede a Trieste (TS) in via Battisti 2, già assegnataria del marchio di identificazione 92 TS, ha cessato in data 8 gennaio 2020 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia.

Il punzone in dotazione all'impresa non è stato restituito alla medesima Camera di commercio, e per esso è stata presentata dichiarazione di smarrimento.

20A00797

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Miro Pribaz, con sede a Muggia (TS) in via del Serbatoio 1/f, già assegnataria del marchio di identificazione 107 TS, ha cessato in data 30 giugno 2019 ogni attività ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia.

Il punzone in dotazione all'impresa non è stato restituito alla medesima Camera di commercio, e per esso è stata presentata dichiarazione di smarrimento.

20A00798

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, pubblicato ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.P.R. 6 ottobre 1998

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
1	03/01/2019	ICF	DEEP BLUE	19957		X
2	03/01/2019	TINTOLAV	HYGIENFRESH TARMACID	20396		X
3	03/01/2019	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE CASA EMANATORE ELETTRICO RICARICA	19629		X
4	03/01/2019	NEWPHARM	NUVACID 7	19841		X
5	03/01/2019	NEX MEDICAL	IODOCID 10	18741		X
6	03/01/2019	NEX MEDICAL	NEXCLOREX 2% PREP	20033		X
7	03/01/2019	NEX MEDICAL	NEX CLOREX C2	18976		X
8	03/01/2019	NEX MEDICAL	NEX IODIO P2	18975		X
9	07/01/2019	TARES	ZAPI	20410	X	
10	07/01/2019	THERMACELL EUROPE	THERMACELL ANTI MOSQUITO II	20409	X	
11	07/01/2019	PYREKILL 2,5	COLKIM	20411	X	
12	03/01/2019	ECO SISTEMA	NO FLY	18828		X
13	03/01/2019	BERGEN	FULMINE VESPE E CALABRONI	20350		X
14	03/01/2019	ARYSTA	DEVICE TB 2	19035		X
15	03/01/2019	ACTIVA	ACTILARV COMPRESSE	20100		X
16	16/01/2019	JOHNSON ITALY	RAID LIQUIDO	19331		X
17	16/01/2019	THESEO	MEFISTO SHOCK	20402		X
18	16/01/2019	ARYSTA	DEVICE G4	19752		X
19	16/01/2019	GERMO	DISINFETTANTE CUTANEO	19855		X
20	16/01/2019	NEWPHARM	NUVEX AEROSOL	9290		X
21	16/01/2019	ZAPI	TARES	20410	X	
22	17/01/2019	PHARMAC	ZARAZAN	20024		X
23	29/01/2019	ACRAF	AMUCHINA GEL X GERM DISINFETTANTE MANI	19679		X
24	30/01/2019	DIVERSEY	SOFT CARE MED H5	20412	X	
25	30/01/2019	ARYSTA	DU DIM SC 15	19161		X
26	30/01/2019	ECO SISTEMA	PIR ECO SPRAY	20104		X
27	04/02/2019	REA	RESET	20413	X	
28	04/02/2019	MACDERMID	NO LARV 25 PB	8894		X
29	04/02/2019	ARYSTA	DEVICE SC 15	19033		X
30	06/02/2019	STERIS	SPOR KLENZ RTU ETO	20072		X
31	06/02/2019	ZAPI	DARTEX POLVERE	20276		X
32	06/02/2019	ORMA	PYREGREEN 5.0	20093		X
33	06/02/2019	INDUSTRIALCHIMICA	INDUSECT SC	18969		X
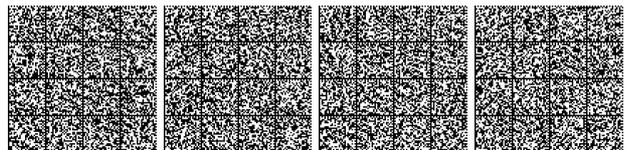
numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
34	07/02/2019	ORMA	MASTERCID MICRO	20154		X
35	11/02/2019	ZOBELE	INSETTICIDA LIQUIDO COOP CASA	20414	X	
36	11/02/2019	ECOLAB	SIRAFAN SPEED	19923		X
37	11/02/2019	DIVERSEY	ACTICLOR PLUS	20260		X
38	11/02/2019	DIVERSEY	ALCOSAN VT10	18645		X
39	11/02/2019	DIVERSEY	DELLADET VS2	18927		X
40	11/02/2019	DIVERSEY	DEOSAN MASTOCIDE	19265		X
41	11/02/2019	DIVERSEY	DEOSAN TEAT CARE	13597		X
42	11/02/2019	DIVERSEY	DISINFETTANTE IDROALCOLICO GAMMA	18644		X
43	11/02/2019	DIVERSEY	DRACLOR X38	18199		X
44	11/02/2019	DIVERSEY	DIVODES FG VT29	20310		X
45	11/02/2019	DIVERSEY	DIVOSAN ACTIV VT5	18941		X
46	11/02/2019	DIVERSEY	DIVOSAN EXTRA VT55	18960		X
47	11/02/2019	DIVERSEY	DIVOSAN FORTE VT6	12726		X
48	11/02/2019	DIVERSEY	DIVOSAN PLUS VT53	19001		X
49	11/02/2019	DIVERSEY	DIVOSAN TC86 VS8	18858		X
50	11/02/2019	DIVERSEY	DRACLOR X 36	12699		X
51	11/02/2019	DIVERSEY	GOOD SENSE CRUSAIR OLC	7764		X
52	11/02/2019	DIVERSEY	LYSOFORM PROFESSIONAL FRESCHEZZA ALPINA	19500		X
53	11/02/2019	DIVERSEY	LYSOFORM PROFESSIONAL KITCHEN CLEANER DISINFETTANT	18912		X
54	11/02/2019	DIVERSEY	OPTIMUM DEGRAGERM	17663		X
55	11/02/2019	DIVERSEY	SOFT CARE SENSISEPT H34	19065		X
56	11/02/2019	DIVERSEY	SUMA BAC D 10	18903		X
57	11/02/2019	DIVERSEY	SUMA D10 DISINFETTANTE CONCENTRATO	18535		X
58	11/02/2019	DIVERSEY	SUMA SOL D4.8	18883		X
59	11/02/2019	DIVERSEY	SUMA TAB D4 TAB	18827		X
60	11/02/2019	DIVERSEY	SUREDIS VT1	18931		X
61	11/02/2019	DIVERSEY	TASKI BAC	17962		X
62	11/02/2019	DIVERSEY	TASKI SAN Z15.2	18983		X
63	11/02/2019	DIVERSEY	TEGO 2000 VT25	17191		X
64	11/02/2019	DIVERSEY	TEGO 51	2277		X
65	11/02/2019	DIVERSEY	TEGO SPRAY	3495		X
66	11/02/2019	DIVERSEY	DEOSAN EX CEL	12525		X
67	11/02/2019	DIVERSEY	SACTIF SPRAY	16646		X
68	11/02/2019	DIVERSEY	SUMAZON TAB	18990		X
69	11/02/2019	DIVERSEY	SOFT CARE MED H5	0		
70	11/02/2019	DIVERSEY	SUMA SINK SAN EASYPACK D4.8	0		
71	11/02/2019	DIVERSEY	SURE CLEANER DISINFECTANT	0		
72	11/02/2019	DIVERSEY	SURE ICE&SHAKE	0		

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
73	11/02/2019	DIVERSEY	TASKI CLOR PLUS	0		
74	12/02/2019	BLEU LINE	CIMEX	20147		X
75	25/02/2019	KOLLANT	GEOTOX	11030		X
76	25/02/2019	VEBI	ZIZI' PLUS	20415	X	
77	25/02/2019	VEBI	ZALT INSETTICIDA SPRAY PER SPAZI CHIUSI ED APERTI	20416	X	
78	25/02/2019	TINTOLAV	WEXOR ANTITARME ANTIACARO	20417	X	
79	25/02/2019	VEBI	DRAKER GREEN	20418	X	
80	25/02/2019	STANHOME	FIRST MATE	18913		X
81	25/02/2019	KOLLANT	ANTIVESPE	18616		X
82	25/02/2019	KOLLANT	DEAVAL CE	19786		X
83	25/02/2019	KOLLANT	FLY CIP	18846		X
84	25/02/2019	KOLLANT	FOVAL CE	19088		X
85	25/02/2019	KOLLANT	GEOTOX	11030		X
86	25/02/2019	KOLLANT	GIAGUAR MOSCHE E ZANZARE	7523		X
87	25/02/2019	KOLLANT	GIAGUAR PLUS	19819		X
88	25/02/2019	BERGEN	FULMINE LIQUID	20261		X
89	25/02/2019	BAYER CROPSCIENCE	MULTAMAT DUST	14324		REV
90	27/02/2019	JESMOND	BOMBEX MF	20404		X
91	27/02/2019	CIFO	NEPHORIN	16569		X
92	27/02/2019	CIFO	SNIDAX NG	18798		X
93	27/02/2019	CIFO	NEPHORIN MOSCHE E ZANZARE	19256		X
94	27/02/2019	CIFO	NEPHORIN SCARAFAGGI FORMICHE E RAGNI	19257		X
95	27/02/2019	CIFO	NEPHORIN VESPE	19268		X
96	27/02/2019	CIFO	NEPHORIN FORMICHE	19485		X
97	27/02/2019	CIFO	VESPHORIN	19292		X
98	27/02/2019	CIFO	PUNTO ZERO	19973		X
99	27/02/2019	CIFO	TERAMIT PLUS	20211		X
100	27/02/2019	CIFO	PUREHAND EL 85 IT	14623		X
101	27/02/2019	ECOLAB	P3 OXYSAN ZS	20056		X
102	27/02/2019	VEBI	MICROKILL	19948		X
103	27/02/2019	TOSVAR	OFFLY MOSCHE E ZANZARE	18953		X
104	27/02/2019	TOSVAR	VESPA OFF	20353		X
105	04/03/2019	VEBI	LAGOON FAMILY	20419	X	
106	06/03/2019	BLEU LINE	PIRETROX	2090		X
107	06/03/2019	DIVERSEY	TEGO 51	2277		RETT
108	06/03/2019	DIVERSEY	TEGO SPRAY	3495		RETT
109	06/03/2019	DIVERSEY	TEGO 2000 VT25	17191		RETT
110	06/03/2019	DIVERSEY	TEGODOR	12525		RETT
111	06/03/2019	COPYR	ETOCINQUE	19796		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
112	04/04/2019	FATRO	TH5	19508		X
113	11/04/2019	UNILEVER	LYSOFORM PROTEZIONE CASA	19997		X
114	12/04/2019	INDIA	AQUASECT	19991		X
115	03/04/2019	CONTER	SPIC&SPAN	20420	X	
116	16/04/2019	UNILEVER	LYSOFORM PROTEZIONE COMPLETA DISINFETTANTE CLASSICO	19996		X
117	18/04/2019	COPYR	ONLY PY	20421	X	
118	18/04/2019	COPYR	HARMONYX PY	20422	X	
119	23/04/2019	LABORATOIRES ANIOS	SURFANIOS PREMIUM IT	20423	X	
120	29/04/2019	BERGEN	STOP PLUS SCARAFAGGI E FORMICHE	20424	X	
121	06/05/2019	ORMA	VESPAJET CIPE	20425	X	
122	08/05/2019	PERRIGO	BERGAMON ALFA GEL	18602		X
123	08/05/2019	COPYR	CIPERTRIN EC	15298		X
124	08/05/2019	COPYR	FLYSPRAY OS AEROSOL COPYR	20302		X
125	04/06/2019	BAYER CROPSCIENCE	BAYTHION FORMICHE POLVERE	12988		X
126	04/06/2019	BAYER CROPSCIENCE	BAYTHION ESCA FORMICHE	19165		X
127	04/06/2019	INDUSTRIALCHIMICA	INDUSECT ETO	20366		X
128	04/06/2019	INDUSTRIALCHIMICA	REVENGE CP 10	20267		X
129	05/06/2019	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE IC	19362		X
130	13/06/2019	AR CO	GESAN	20426	X	
131	13/06/2019	ROTTAPHARM	AFTIR GEL	11440		X
132	11/06/2019	COPYR	PRO ETOV	20109		X
133	20/06/2019	AEB	IDROSAN	20427	X	
134	20/06/2019	NUNCAS ANTI TARME FORTE	NUNCAS ITALIA	18470		
135	20/06/2019	NUNCAS ANTI TARME SPRAY	NUNCAS ITALIA	18724		
136	02/07/2019	ECOLAB	SPIRIGEL COMPLETE	20271		X
137	02/07/2019	BERGEN	STOP PLUS MOSCHE E ZANZARE	20434	X	
138	02/07/2019	ECOLAB	P3 TOPAX 960	20433	X	
139	02/07/2019	HYPRED	HYPRED QUICK SPRAY	20432	X	
140	02/07/2019	ATAS	BATRUM	20431	X	
141	02/07/2019	ATAS	LAMBAT	20430	X	
142	02/07/2019	DEVIDET	QUATERCID 10	20429	X	
143	10/07/2019	VEBI	MICROKILL	19948		X
144	10/07/2019	GERMO	DISINFETTANTE NOCAL	19522		X
145	10/07/2019	COPYR	VESPABLOCK	20294		X
146	11/07/2019	FABBRICA MOBILIOL	MAGO TARMICIDA SPRAY	16103		REV
147	11/07/2019	FABBRICA MOBILIOL	NECO TAR ANTITARLO PER LEGNO	16764		REV
148	11/07/2019	ZOBELE	SPIRA SPRAY S&F EXTRA	19830		X
149	11/07/2019	ZOBELE	SPIRA SPRAY MZ	4027		X
150	11/07/2019	DEVIDET	AMICID 25	20438	X	
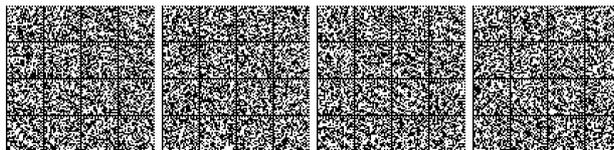
numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
151	11/07/2019	AEB	SANIFOAM	20435	X	
152	11/07/2019	NEWPHARM	NEWGUARD	20436	X	
153	11/07/2019	DEVIDET	CLOREXIGEL	20437	X	
154	11/07/2019	BOLTON MANITOBA	OMINO BIANCO ADDITIVO DISINFETTANTE DEO+	20380		X
155	12/07/2019	COPYR	PERTRIN POLVERE PLUS	20332		X
156	12/07/2019	COPYR	VESPABLOCK	20294		X
157	12/07/2019	GERMO	DISINFETTANTE MULTIUSO	9729		X
158	12/07/2019	TOSVAR	OFFLY IN & OUT	19370		X
159	12/07/2019	TOSVAR	TSE TSE	8073		X
160	12/07/2019	GERMO	DISINFETTANTE CUTE	19822		X
161	12/07/2019	GERMO	DISINFETTANTE SGRASSATORE	19337		X
162	12/07/2019	GERMO	DISINFETTANTE ALCOLICO	19354		X
163	16/07/2019	JOHNSON ITALY	RAID MOSCHE E ZANZARE PLUS	18880		X
164	16/07/2019	ECOLAB	EPICARE DES	20040		X
165	16/07/2019	ECOLAB	SIRAFAN SPEED	19923		X
166	16/07/2019	HYPRED	UDDER BLUE	20439	X	
167	19/07/2019	DEVIDET	IOCID	20054		REV
168	23/07/2019	ORMA	MASTERCID PU	20441	X	
169	23/07/2019	ZOBELE	LIQUIDO ANTIZANZARA ADVANCED	20443	X	
170	23/07/2019	ORMA	VESPAJET	19679		X
171	23/07/2019	HAGLEITNER	HYGIENIC DES PERFECT	20442	X	
172	23/07/2019	KEMIKA	DETACLOR	20444	X	
173	23/07/2019	LOMBARDA H	LH INDOLORE	19057		X
174	25/07/2019	ICEFOR	BROMOSPRAY	18898		X
175	26/07/2019	GUABER	VAPE INSETTO REPELLENTE PER AMBIENTI	20383		X
176	26/07/2019	DEISA EBANO	TOP MOSCHE E ZANZARE	20254		X
177	26/07/2019	GOJO	GOJO MILD ANTIMICROBIAL LOTION HANDWASH	20446	X	
178	26/07/2019	GUABER	ANTITARME DEO GEL	20445	X	
179	29/07/2019	ACTIVA	PIC FREE	20243		X
180	29/07/2019	PHARMATEK	PHARMADERM	18753		X
181	30/07/2019	GUABER	KO SCARAFAGGI E FORMICHE SPRAY	20447	X	
182	30/07/2019	WERNER & MERTZ	APESIN KITCHEN QUICK & EASY	20448	X	
183	30/07/2019	CONVERTING	MISTER CLEAN FORM DISINFETTANTE	19522		X
184	31/07/2019	INDIA	CYPERBASE	19555		X
185	31/07/2019	UNILEVER	LYSOFORM PROTEZIONE CASA	19977		X
186	31/07/2019	ECOLAB	ASEPTOROBOT DES	20451	X	
187	31/07/2019	ECOLAB	LELY FRIGUS LIN	20450	X	
188	31/07/2019	ECOLAB	MEPA CLEAN D	20449	X	
189	31/07/2019	ECOLAB	SKIMAN SOFT PROTECT	20075		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
190	31/07/2019	ZOBELE	STOP PLUS MOSCHE E ZANZARE	20144		X
191	31/07/2019	ICF	DIDECID PRONTO ALL'USO	20062		X
192	31/07/2019	JESMOND	BOMBEX FARUMY	20253		X
193	01/08/2019	INDIA	CYPESECT CAPS	19721		X
194	02/08/2019	ZOBELE	STOP ANTIZANZARE LIQUIDO	20144		X
195	06/08/2019	UNILEVER	LYSOFORM PROTEZIONE COMPLETA DISINFETTANTE CLASSICO	19996		X
196	07/08/2019	HYPRED	DISINFECTANT GEL	20452	X	
197	07/08/2019	HYPRED	DEPTIL BC MAX	20453	X	
198	07/08/2019	LC BEAUTY	INSETTO ACARO REPELLENTE	20126		X
199	07/08/2019	BLEU LINE	NEODUST	13355		X
200	07/08/2019	LC BEAUTY	SPRAY REPELLENTE EXTRA	20234		X
201	06/08/2019	ORMA	VESPAJET SCHIUMA	20155		X
202	31/07/2019	VEBI	DURAFAST POLVERE	20232		X
203	08/08/2019	COLKIM	CYMINA 10	13200		X
204	08/08/2019	ZOBELE	CONAD SPIRALI ANTIZANZARE	20328		X
205	08/08/2019	ZOBELE	STOP SPIRALI ANTIZANZARE	20137		X
206	08/08/2019	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE BENGAL PLUS	20130		X
207	08/08/2019	ZOBELE	NOOZE SPIRALI ANTIZANZARE PLUS	20343		X
208	08/08/2019	ZOBELE	RAID SPIRALI ANTIZANZARE	20158		X
209	08/08/2019	ZOBELE	SPIRALI VULCANO EXTRA	20327		X
210	08/08/2019	ZOBELE	FLORTIS SPIRALI ANTIZANZARE	20166		X
211	08/08/2019	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE BENGAL PLUS	20130		X
212	12/08/2019	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE NEXIS +	20326		X
213	12/08/2019	KWIZDA	AMP 2 CL	19729		X
214	16/08/2019	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE CASA MOSCHE E ZANZARE	19345		X
215	21/08/2019	KEMIKA	SANIDART	20454	X	
216	27/08/2019	LOMBARDA H	LH NEW CLOREXIDINA 70	19104		X
217	28/08/2019	KEMIKA	ALIFAST D	20455	X	
218	04/09/2019	ANTEC	VIRKON S	15973		X
219	11/09/2019	PIKDARE	PIC SOLUTION TAMPONCINO DISINFETTANTE	18578		X
220	11/09/2019	PIKDARE	PIC SOLUTION DISINFETTANTE	17557		X
221	11/09/2019	PIKDARE	DR MARCUS DISINFETTANTE	20046		X
222	11/09/2019	SEMEX	SEMEX BARRIER DIP + SEMEX DIP ACTIVATOR	20457	X	
223	11/09/2019	ECOLAB	KLERCIDE 70/30 DENATURED ETHANOL AEROSOL	20458	X	
224	11/09/2019	ECOLAB	KLERCIDE 70/30 PHARMA ETHANOL	20456	X	
225	11/09/2019	VEBI	DRAKER ONE	20459	X	
226	11/09/2019	ZOBELE	PIASTRINE ANTIZANZARE LAMPO PLUS	20460	X	
227	11/09/2019	CHEMIFARMA	ACTION PLUS	20461	X	
228	11/09/2019	MONDIAL	INFO HYGENE	18341		X
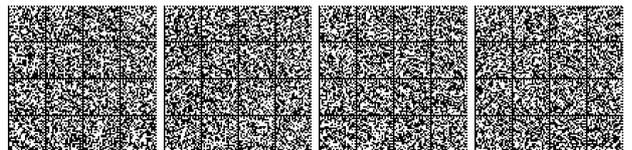
numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
229	11/09/2019	ECOLAB	BACSURF EL300	20395		X
230	11/09/2019	ECOLAB	BACSPECIAL EL500	20393		X
231	11/09/2019	ECOLAB	BACACID EL 1000	19980		X
232	11/09/2019	NEWPHARM	NUVACID 50	19842		X
233	13/09/2019	TOSVAR	VESPA OFF	20353		X
234	13/09/2019	TOSVAR	OFFLY KILLER	20372		X
235	16/09/2019	ECOLAB	EPICARE 5C	20470	X	
236	16/09/2019	ECOLAB	CLUSTER KLEEN	20469	X	
237	16/09/2019	ECOLAB	PUREHAND EL 85C	20468	X	
238	16/09/2019	ECOLAB	KLERCIDE 70/30 DENATURED ETHANOL	20467	X	
239	16/09/2019	ECOLAB	SKINSAN SCRUB N	20466	X	
240	16/09/2019	ECOLAB	KLERCIDE AMINE UNIT DOSE CONCENTRATE	20465	X	
241	16/09/2019	GERMO	DISINFETTANTE LIQUIDO BUCATO	20464	X	
242	16/09/2019	LOMBARDA H	LH EASYRUB	20463	X	
243	16/09/2019	ATAS	GERBAT	20462	X	
244	17/09/2019	COPYR	DECAPY FLOW	18600		X
245	17/09/2019	ORMA	FLY OUT	18881		X
246	20/09/2019	GIOCHEMICA	BIOFORM SOAP	18728		X
247	20/09/2019	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA LATTE INSETTO REPELLENTE BAMBINI	19581		X
248	20/09/2019	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA SALVIETTE ANTIPUNTURA	19766		X
249	20/09/2019	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA LOZIONE ANTIPUNTURA	19582		X
250	20/09/2019	DELAVAL	EASYSTRIDE	20473	X	
251	20/09/2019	DIVERSEY	SURE CLEANER DISINFECTANT	20472	X	
252	20/09/2019	COPYR	SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF	20403		X
253	20/09/2019	NEWPHARM	AMMINOREX	20436		X
254	20/09/2019	WERNER & MERTZ	APESIN MULTI QUICK & EASY	20471	X	
255	23/09/2019	ORMA	NEW SPRAYMASTER NEW SPRAYMASTER ONE SHOT	19444		X
256	23/09/2019	ACTIVA	ZANZA BREAK CANDELA INSETTICIDA	19469		X
257	23/09/2019	BLEU LINE	TAC SPRAY	16548		X
258	23/09/2019	GERMO	DISINFETTANTE ALCOLICO	19354		X
259	23/09/2019	GERMO	DISINFETTANTE DETERGENTE	9658		X
260	23/09/2019	GERMO	SAPONE DISINFETTANTE	19570		X
261	23/09/2019	DEISA EBANO	ZZM35	20206		X
262	26/09/2019	LC BEAUTY	SPRAY REPELLENTE EXTRA	20234		X
263	26/09/2019	LC BEAUTY	INSETTO ACARO REPELLENTE	20126		X
264	26/09/2019	HENKEL	GREY SCARAFAGGI E FORMICHE STOP	20474	X	
265	26/09/2019	REA	SPEEDY PY 50	20475	X	
266	26/09/2019	EWABO	ALDECOC CMK	20476	X	
267	26/09/2019	RECKITT	NAPISAN SALVIETTE DISINFETTANTI MULTISUPERFICI	20477	X	

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
268	26/09/2019	RECKITT	NAPISAN EXTRA PROTECTION	18132		X
269	27/09/2019	ACTIVA	ACTI ZANZA SPRAY	19360		X
270	27/09/2019	VEBI	DRAKER RTU	19375		X
271	02/10/2019	GOJO	PURELL VF + HYGIENIC HAND RUB	20480	X	
272	02/10/2019	GOJO	PURELL SURFACE SANITISING SPRAY	20481	X	
273	02/10/2019	NEWPHARM	NEW 01	20482	X	
274	02/10/2019	VEBI	CY 10	19920		X
275	02/10/2019	VEBI	ANTIVESPE 2.0	20483	X	
276	02/10/2019	HOUND CLEANER	ETHO CLEANER 70%	20478	X	
277	02/10/2019	LOMBARDA H	LH GLOCODEX	20479	X	
278	09/10/2019	ZOBELE	PIASTRINE INSETTICIDE COOP CASA	20484	X	
279	09/10/2019	ZOBELE	PIASTRINE ANTIZANZARA ADVANCED	20485	X	
280	09/10/2019	JOHNSON ITALY	AUTAN BOTANICALS SPRAY	20486	X	
281	09/10/2019	DIVERSEY	TASKI CLOR PLUS	20487	X	
282	09/10/2019	DELAVAL	LACTIFENCE +	20488	X	
283	09/10/2019	PEROXYCHEM	CLARITY VTA	20489	X	
284	09/10/2019	TOSVAR	OFFLY IN & OUT	19370		X
285	09/10/2019	SCHIPPERS	MS KIEMKILL	20490	X	
286	10/10/2019	ARYSTA	DU DIM SC 15	19161		X
287	10/10/2019	ARYSTA	DU DIM TB 2	19162		X
288	17/10/2019	GUABER	VAPE DERM ANTIPUNTURA SALVIETTE	16391		X
289	17/10/2019	GUABER	SALVIETTE ANTIPUNTURA	19571		X
290	17/10/2019	GUABER	ANTIPUNTURA N SALVIETTE	19756		X
291	17/10/2019	HOUND CLEANER	SPOR CLEANER	20494	X	
292	17/10/2019	PAL INTERNATIONAL	PAL TX ALCOHOL SURFACE DISINFECTANT WIPES	20493	X	
293	17/10/2019	INDUSTRIALCHIMICA	FACTOR RTU	20492	X	
294	17/10/2019	INDIA	PYREFEN NO PBO	20218		X
295	17/10/2019	THESEO	SANOKLOR	20491	X	
296	23/07/2019	ITALCHIMICA	SANI ACTIVE	20440	X	
297	17/10/2019	PROMOX	PROMOX P565CIDE	20495	X	
298	21/10/2019	ECOLAB	DERMAPOWDER	20496	X	
299	21/10/2019	ECOLAB	SKINMAN FOAM	20497	X	
300	21/10/2019	ECOLAB	ASEPTOSUPRA	20498	X	
301	21/10/2019	ECOLAB	ASEPTOFORCE	20499	X	
302	21/10/2019	GERMO	DISINFETTANTE MANI	19636		X
303	21/10/2019	GERMO	DISINFETTANTE UNIVERSALE	7836		
304	21/10/2018	GERMO	DISINFETTANTE SUPERFICI	13646		X
305	21/10/2019	ICF	FILM CARE	18299		X
306	21/10/2019	ICF	UDDER MAGIC	18298		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
307	21/10/2019	ICF	BUFFALO DIP	20500	X	
308	21/10/2019	ICF	TRIS ACTIVE P	20501	X	
309	21/10/2019	ECOLAB	KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT UNIT DOSE CONCENTRATE	20502	X	
310	21/10/2019	PROMOX	PROMOX P540CIDE	20504	X	
311	21/10/2019	PROMOX	PROMOX P510CIDE	20505	X	
312	21/10/2019	REA	SPEEDY PY	20506	X	
313	18/10/2019	RECKITT	NAPISAN EXTRA PROTECTION	18132		X
314	21/10/2019	ICF	DIDECID PRONTO ALL'USO	20062		X
315	18/10/2019	VEBI	CT 10.2 MICRO	19530		X
316	18/10/2019	VEBI	DURAFAST POLVERE	20232		X
317	18/10/2019	VEBI	DURACID MICROGRANULI	19847		X
318	21/10/2019	ECOLAB	KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT CONCENTRATE	20503	X	
319	30/10/2019	JESMOND	BOMBEX MF	20404		X
320	30/10/2019	COSWELL	RICARICA LIQUIDA ANTIZANZARE FA	19891		X
321	30/10/2019	GERMO	ADDITIVO DISINFETATNTE	20507	X	
322	30/10/2019	ICF	COVERCIZ	18813		X
323	30/10/2019	ZOBELE	ACTI ZANZABREAK	19021		X
324	30/10/2019	VEBI	AEDEX OPEN AIR	20203		X
325	30/10/2019	GERMO	DISINFETATNTE ANTICALCARE	19552		X
326	30/10/2019	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT	CRUZY SHAMPOO POTENZIATO	14508		X
327	31/10/2019	PHARMATEK	LAURIT	18462		X
328	30/10/2019	ZOBELE	SPIRA SPRAY S&F EXTRA	19830		X
329	04/11/2019	ZOBELE	BENGAL TUTTINSETTI	16295		X
330	04/11/2019	ZOBELE	SPIRA SPRAY MZ	4027		X
331	04/11/2019	ACRAF	AMUCHINA GEL X GERM DISINFETTANTE MANI	19679		X
332	04/11/2019	BLEU LINE	CIPEX 10 E	14780		X
333	04/11/2019	COPYR	AE PY TOTAL RELEASE	20401		RETT
334	30/10/2019	SUMITOMO	ETOC LV	19900		X
335	04/11/2019	CHRISTEYNS	MIDA SAN 311	20508	X	
336	06/11/2019	SUMITOMO	ETOC LV	19900		X
337	06/11/2019	PHARMATEK	PHARMADERM	18753		X
338	06/11/2019	CIFO	TERAMIT PLUS	20211		X
339	06/11/2019	GERMO	DISINFETTANTE LIQUIDO	13428		X
340	06/11/2019	ACTIVA	PIC FREE	20243		X
341	06/11/2019	ACTIVA	ACTILARV COMPRESSE	20100		X
342	13/11/2019	ZOBELE	SPIRALI INSETTIDE COOP CASA	20514	X	
343	13/11/2019	VEBI	BIO RESET	20513	X	
344	13/11/2019	G2B	MOSCHICIDA M50	4723		X
345	13/11/2019	ECOLAB	KLERWIPE 70/30 DENATURED ETHANOL	20512	X	
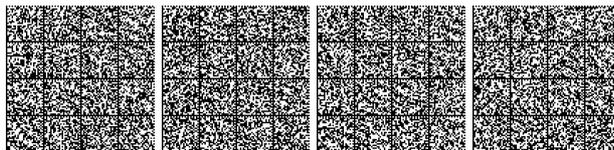
numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
346	13/11/2019	NEWPHARM	NEWCIDAL MICRO	20511	X	
347	13/11/2019	DELAVAL	PRIMA PLUS	20510	X	
348	13/11/2019	ECOLAB	TRIMETA CD	20509	X	
349	13/11/2019	GUABER	MAGIC	18609		X
350	13/11/2019	G2B	NEW PJR 25	7923		X
351	13/11/2019	COPYR	PIRETRO SAFE H	15284		X
352	13/11/2019	COPYR	FLYSPRAY	1348		X
353	13/11/2019	COPY	SARCRAWL	18763		X
354	13/11/2019	HYPRED	DEPTIL AIR PLUS	20516	X	
355	13/11/2019	GOJO	GOJO MILD ANTIMICROBIAL FOAM HANDWASH	20517	X	
356	13/11/2019	JOHNSON ITALY	AUTAN BOTANICALS LOTION	20515	X	
357	13/11/2019	JOHNSON ITALY	AUTAN GEL	19341		X
358	13/11/2019	GOJO	PURELL VF + HYGIENIC HAND RUB	20480		X
359	30/10/2019	KWIZDA	BIXAN 0,25 MG	20291		X
360	14/11/2019	PROCHIMICA	EKO KILLER	19709		X
361	14/11/2019	COPYR	QUICK KILL	19455		X
362	14/11/2019	COPYR	SPRIN	18124		X
363	14/11/2019	COPYR	ZZ KILL	19367		X
364	14/11/2019	COPYR	HARMONYX PY	20422		X
365	15/11/2019	INDIA	PERMEBASE	19558		X
366	15/11/2019	ECOLAB	KLERWIPE LOW RESIDUE QUAT	20519	X	
367	15/11/2019	GERMO	DISINFETATNTE AD AMPIO SPETTRO	19552		X
368	15/11/2019	SEPRAN	STARK	20518	X	
369	14/11/2019	COPYR	QUICK KILL	19455		X
370	14/11/2019	COPYR	FLYSPRAY O S AEROSOL	20302		X
371	14/11/2019	COPYR	PERTRIN POLVERE PLUS	20332		X
372	14/11/2019	COPYR	SPRAY DISINFETTANTE	7604		X
373	18/11/2019	MONDIAL	MED GEL	18043		X
374	18/11/2019	ORMA	CYPERFUM	20523	X	
375	18/11/2019	COPYR	AEROSOL MULTI INSETTO	20201		X
376	18/11/2019	COPYR	AEROSOL SCARAFAGGI E FORMICHE	20200		X
377	18/11/2019	COPYR	CIPERTRIN T	14740		X
378	18/11/2019	COPYR	COPYR SMOKE	15395		X
379	18/11/2019	COPYR	DECAPY FLOW	18600		X
380	18/11/2019	COPYR	DOBAR	13111		X
381	18/11/2019	COPYR	FLYSPRAY	1348		X
382	18/11/2019	COPYR	INSEKT BARRIER EXTRA	19881		X
383	18/11/2019	COPYR	INSETTI MOLESTI PROTEZIONE FAMIGLIA	20111		X
384	18/11/2019	COPYR	KENYFOG	1694		X
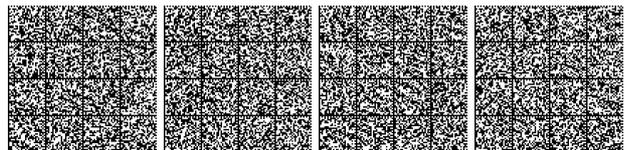
numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
385	18/11/2019	COPYR	KENYSAFE EXTRA	16477		X
386	18/11/2019	COPYR	KENIATOX XONCENTARTO EMULSIONABILE	3640		X
387	18/11/2019	COPYR	KENIATOX	3534		X
388	18/11/2019	COPYR	KENYATRIN SAFE	16255		X
389	18/11/2019	COPYR	KIL PAFF ELETTRIC	19477		X
390	18/11/2019	COPYR	KIL PAF MAT	19516		X
391	18/11/2019	COPYR	NO INSECT INSETTO REPELLENTE SPRAY	19932		X
392	18/11/2019	COPYR	PBK POLVERE DI PINETRO	5722		X
393	18/11/2019	COPYR	PERTIN AEREOSOL	19333		X
394	18/11/2019	COPYR	PERTRIN L	11202		X
395	18/11/2019	COPYR	PERTRIN PLUS	16478		X
396	18/11/2019	COPYR	PERTRIN POLVERE	12500		X
397	18/11/2019	COPYR	PERTRIN S	11809		X
398	18/11/2019	COPYR	PIRETRO SAFE EC	15288		X
399	18/11/2019	COPYR	PIRETRO SAFE H	15284		X
400	18/11/2019	COPYR	PLURISAN	5226		X
401	18/11/2019	COPYR	PYMIST	19506		X
402	18/11/2019	COPYR	PYREMATIC	18639		X
403	18/11/2019	COPYR	RAPID KILL	19700		X
404	18/11/2019	COPYR	SARCRAWIL	18763		X
405	18/11/2019	COPYR	SARFLY	18752		X
406	18/11/2019	COPYR	SUGARKILL	17850		X
407	18/11/2019	COPYR	TERBUTIN	13305		X
408	18/11/2019	COPYR	TETRASOL	16317		X
409	18/11/2019	COPYR	TETRIN	11707		X
410	18/11/2019	COPYR	VESPA ALT	19208		X
411	18/11/2019	COPYR	VESPA JET	19260		X
412	18/11/2019	COPYR	VESPA STOP	18935		X
413	18/11/2019	COPYR	ZEP TERMINATOR CE	18354		X
414	18/11/2019	COPYR	ZEP TERMINATOR RTU	15281		X
415	18/11/2019	COPYR	KILL PAFF	6703		X
416	18/11/2019	COPYR	PYRETRIN PLUS	18424		X
417	18/11/2019	ZOBELE	NEXIS PLUS GERANIO	20339		X
418	18/11/2019	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE ESZ20	20390		X
419	18/11/2019	ZOBELE	SPIRALI VULCANO EXTRA CITRONELLA	20336		X
420	18/11/2019	KWIZDA	AMP 9 RB	20522	X	
421	18/11/2019	ZOBELE	NEXIS PLUS CITRONELLA	20335		X
422	18/11/2019	ZOBELE	SPIRALI CITRONELLA COOP CASA	20408		X
423	18/11/2019	ZOBELE	CONAD SPIRALI CITRONELLA	20323		X
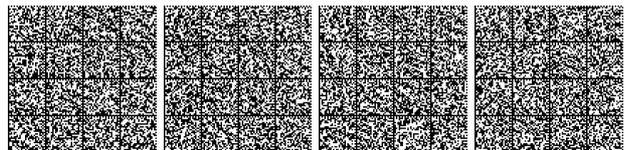
numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
424	18/11/2019	ZOBELE	SPIRALI VULCANO EXTRA GERANIO	20337		X
425	18/11/2019	ZOBELE	SPIRALI ANTIZANZARA ADVANCED	20322		X
426	18/11/2019	ZOBELE	FORTIS SPIRALI PROFUMATE ANTIZANZARE	20324		X
427	18/11/2019	GEN ART	DISINFECTANT ACTIVE FOAM	20521	X	
428	18/11/2019	GEN ART	DISINFECTANT AID	20520	X	
429	15/11/2019	INDIA	PULNEX	14829		X
430	15/11/2019	INDUSTRIALCHIMICA	INDUSECT SC	18969		X
431	04/12/2019	BIOSOLUTION	CYPER	14876		X
432	05/12/2019	GUABER	MOSCHE E ZANZARE SPRAY STOP	20524	X	
433	04/12/2019	D'ORTA	PIRETRO 50 ABD	20525	X	
434	04/12/2019	ECOLAB	P3 STERIL	20526	X	
435	04/12/2019	JESMOND	BIO KILL DA PIRETRO NATURALE	20527	X	
436	04/12/2019	BELGAGRI	ESCA MOSCHICIDA	19798		X
437	05/12/2019	INDUSTRIALCHIMICA	REVENGE CP 10	20267		X
438	05/12/2019	INDIA	CYPER BASE	19555		X
439	05/12/2019	BERGEL	FLASH 24	19298		X
440	05/12/2019	INDIA	DELTRIN FLOW	16349		X
441	05/12/2019	INDIA	DELTABIOS	18276		X
442	06/12/2019	GERMO	DISINFETATNTE MULTIUSI	9729		X
443	06/12/2019	COLKIM	STING	19243		X
444	06/12/2019	TOSVAR	OFFLY IN & OUT	19370		X
445	06/12/2019	ORMA	DISTAIR S	19781		X
446	06/12/2019	GERMO	DISINFETTANTI MANI	19636		X
447	06/12/2019	BERGEN	FULMINE SCARAFAGGI E FORMICHE PLUS	19262		X
448	06/12/2019	COLKIM	FLYTRIN	11525		X
449	19/12/2019	HENKEL	INSETTICIDA LIQUIDO H	20529	X	
450	19/12/2019	COLGATE	AJAX DISINFETTANTE MULTISUPERFICE	19940		X
451	19/12/2019	COLKIM	PIRETRO SPRAY	19100		X
452	19/12/2019	ZOBELE	STOP SPIRALI ANTIZANZARE	20137		X
453	19/12/2019	ZOBELE	RAID SPIRALI ANTIZANZARE	20158		X
454	19/12/2019	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE BENGAL PLUS	20130		X
455	19/12/2019	ZOBELE	SPIRALI VULCANO EXTRA +	20327		X
456	19/12/2019	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE SPIRA PLUS	20127		X
457	19/12/2019	ZOBELE	NOOZE SPIRALI ANTIZANZARE PLUS	20343		X
458	19/12/2019	TECHNOLOGIES	99 B	20068		X
459	19/12/2019	FATER	ACE WC GEL	20528	X	
460	19/12/2019	BERGER	ANTI MOSTIQUE ANTI ZANZARE NON PROFUMATO	19796		X
461	19/12/2019	BERGER	ANTI MOSTIQUE ANTI ZANZARE VENT D'OCEAN	19797		X
462	19/12/2019	NEWPHARM	AMMINOREX	20436		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
463	19/12/2019	ZOBELE	FLORTIS SPIRALI ANTIZANZARE	20166		X
464	19/12/2019	ZOBELE	SELEX SPIRALI ANTIZANZARE	20168		X
465	19/12/2019	ZOBELE	CONAD SPIRALI ANTIZANZARE	20328		X
466	19/12/2019	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE NEXIS +	20326		X
467	19/12/2019	DEISA EBANO	ZZMAT	20152		X
468	19/12/2019	GIULIANI	MILICE	18491		X
469	31/12/2019	PEARSON	CREOLINA PRONTO USO	20094		X
470	31/12/2019	PEARSON	CREOLINA	14810		X
471	31/12/2019	MONDIAL	FENOSAN L	17589		X
472	31/12/2019	DEISA EBANO	ZZM35	20206		X
473	31/12/2019	REA	CIPERWALL T2	19768		X
474	19/12/2019	AGRICOLTURAL SOLUTIONS	NO LARV 25 PB	8894		X

20A00848

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 29 gennaio 2020 recante l'integrazione dell'elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per le Zone franche urbane di cui alla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, non comprese nell'obiettivo Convergenza.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 gennaio 2020 è stato approvato l'elenco delle imprese, riportato nell'allegato 1 c, ammesse alle agevolazioni previste per le Zone franche urbane di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa - Carrara, individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14.

Il predetto elenco integra l'elenco riportato nell'allegato 1 al decreto direttoriale 18 giugno 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 2018.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

20A00803

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-034) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
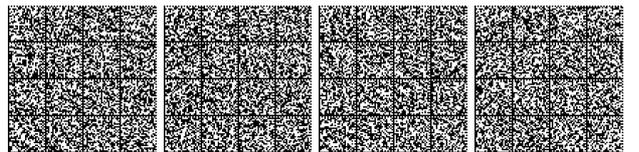
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.